



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 APRILE 2010

		PRES.	entra alle ore	esce alle ore	ASS.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X			
Avv. Alberto Fabbri	Consigliere Segretario	X			
Avv. Giampiero Cassi	Consigliere Tesoriere	X			
Avv. Gianluca Gambogi	Vice Presidente	X	17,00		
Avv. Fabrizio Ariani	Consigliere	X	16,20		
Avv. Luciano Bossi	Consigliere	X			
Avv. Ilaria Chiosi	Consigliere	X			
Avv. Antonio D'Avirro	Consigliere	X		18,45	
Avv. Massimo Dal Piaz	Consigliere	X			
Avv. Susanna Della Felice	Consigliere	X			
Avv. Sigfrido Fenyés	Consigliere	X			
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere	X			
Avv. Nino Scipelliti	Consigliere	X		17,30	
Avv. Francesco Singlitico	Consigliere	X			
Avv. Gaetano Viciconte	Consigliere	X			

Note (1) L'Avv. Fabrizio Ariani dalle 14,00 alle 16,20 ha presieduto la Commissione Consiliare sulla Formazione Forense.

L'adunanza si apre alle ore 15,45 con la lettura e l'approvazione del verbale dell'adunanza precedente.

Sono state adottate n. 6 delibere, di cui n. 3 da pubblicare sul sito internet dell'Ordine.

L'adunanza termina alle ore 19.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 aprile 2010

DELIBERA n. 2

**IL FOGLIO DEL CONSIGLIO – EDIZIONE CARTACEA
CESSAZIONE PUBBLICAZIONE**

Il Consiglio, su relazione del Presidente, Avv. Sergio Paparo, delibera di cessare la pubblicazione cartacea del Foglio con decorrenza immediata, salvo verifica della necessità di pubblicare un numero ai fini di mantenere la registrazione della testata presso il Tribunale di Firenze, nel qual caso verrà pubblicato un numero speciale ogni anno.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 16,00.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 aprile 2010

DELIBERA n. 3

**PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
DEGLI AVVOCATI PROVENIENTI DA STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Avv. Francesco Singlitico, delibera come da separato provvedimento.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 16,20.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze,

viste

le notizie apparse ultimamente su alcuni mezzi di informazione (stampa e internet) e la pubblicità comparsa per reclamizzare la possibilità di "evitare esame e pratica" ed iscriversi così all'Albo degli Avvocati seguendo la "scorciatoia" offerta dalla legislazione comunitaria attualmente vigente in materia di riconoscimento di titoli professionali tra diversi Stati membri della UE,

ritiene necessario

prendere posizione sull'argomento e pertanto assumere una delibera con cui si indicano linee guida per l'esame delle domande di Avvocati che, provenendo da altri Stati membri, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica professionale acquisita nel paese di origine e iscriversi nell'Albo tenuto da questo Consiglio per potere utilizzare il titolo di avvocato.

Il cittadino comunitario che vuole ottenere il riconoscimento del titolo italiano di "avvocato" e quindi svolgere in modo permanente l'attività professionale nel nostro paese senza alcuna limitazione, può seguire due strade:

- 1) sostenere una prova attitudinale, come previsto dall'art. 14 comma terzo della direttiva 2005/36 recepita nell'art. 23 d.lgs 206/2007, prova che possa accertare che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito del nostro ordinamento;
- 2) iscriversi nella sezione speciale degli "avvocati stabiliti" come previsto dall'art. 6 del d.lgs 96/2001, che, nel rispetto delle condizioni richieste dalla citata normativa, consente al soggetto interessato di poter esercitare, seppur con delle limitazioni, la professione nell'ambito dello Stato ospitante utilizzando il titolo acquisito nel paese di origine; trascorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti ed esercitata effettivamente e regolarmente la professione, è possibile ottenere, con la procedura di integrazione e previo accertamento dell'adempimento di tutte le altre formalità richieste dal D.lgs 96/2001, il riconoscimento del titolo di avvocato ed ottenere quindi l'iscrizione nel relativo Albo; tale procedimento dispensa il cittadino comunitario dalla prova attitudinale di cui al punto 1 che precede.

In base alla normativa citata e seguendo le procedure previste, è quindi possibile ottenere, nello Stato Italiano, il riconoscimento del titolo professionale acquisito in altro Stato membro della Comunità Europea.

Se la procedura di riconoscimento del titolo mediante il superamento di una prova attitudinale non presenta spazi per un intervento ed un controllo dal parte del Consiglio dell'Ordine, quella prevista dal dlgs 96/2001 è più delicata e, questa sì, impone adeguati controlli da parte del Consiglio dell'Ordine.



L'avvocato iscritto nella sezione speciale degli stabiliti può esercitare nello stato membro, diverso da quello d'origine che ha riconosciuto la qualifica, utilizzando il titolo professionale del proprio paese (es. Avocat/Francia, Advokat/Danimarca, Advocaat/Paesi Bassi, Abogado/Spagna, ecc. ecc. vedi art. 2 d.lgs 96/2001) e con le limitazioni previste.

Trascorsi tre anni dall'iscrizione e previa verifica della sussistenza e del rispetto di tutte condizioni imposte dalla legge, l'avvocato stabilito può ottenere il riconoscimento del titolo e quindi esercitare la professione avvalendosi della qualifica di "avvocato" e senza più limitazioni.

Come è noto, vi sono alcuni paesi della Comunità Europea, tra i quali la Spagna, dove, dopo la laurea, non occorre svolgere alcun tirocinio né un esame per diventare abogados, essendo sufficiente l'iscrizione nell'albo tenuto dal relativo ordine professionale.

Questo Consiglio ritiene di dover condividere le argomentazioni della sentenza 29.1.2009 della Corte di Giustizia che, riprendendo le conclusioni dell'Avvocato Generale, ha stabilito che *"le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanziona alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fonda né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro"*.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze conseguentemente

Delibera

che le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo dedicata agli "avvocati stabiliti" saranno esaminate nel dettaglio, per accertare l'eventuale sussistenza di fattispecie di abuso del diritto comunitario finalizzate ad eludere la normativa nazionale sulla obbligatorietà dell'esame di abilitazione alla professione forense.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, with a few distinct strokes.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 aprile 2010

DELIBERA n. 6

**9^ CONFERENZA NAZIONALE
DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE**

Il Consiglio su relazione del Presidente Avv. Sergio Paparo stabilisce che la delegazione dell'Ordine che parteciperà alla 9^ Conferenza Nazionale della Cassa di Previdenza Forense a Stresa dal 15 al 18 aprile p.v. sia composta dal Presidente Avv. Sergio Paparo, dal Consigliere Segretario Avv. Alberto Fabbri, dai Consiglieri Avvocati Massimo Dal Piaz e Luciano Bossi, nonché dall'Avv. Ilaria Sordi, quale Segretario del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 18,25.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente